

Roma, 14 giugno 2004

Circolare n. 65/2004

Oggetto: Lavoro – Pronto soccorso aziendale – Esclusione degli autisti dagli obblighi formativi – Lettera Min. Salute del 4.6.2004.

Recependo la richiesta della Confetra, il Ministero della Salute ha escluso gli autisti dagli obblighi formativi che la nuova disciplina sul *pronto soccorso aziendale* (DM 388/2003) ha posto in capo ai datori di lavoro.

Come è noto, il citato DM 388, che entrerà in vigore il 3 agosto 2004, ha introdotto una serie di adempimenti a carico delle aziende in funzione della dimensione e della natura dell'attività svolta. In particolare è previsto l'obbligo per tutte le aziende di munirsi di *presidi sanitari* (*cassetta di sicurezza* o *pacchetto di medicazione*), nonché di designare uno o più addetti al pronto soccorso ai quali deve essere fornita una formazione specifica di almeno 12 ore (in via transitoria sarà ritenuta valida la formazione effettuata prima del 3 agosto 2004 anche se di durata inferiore).

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.37/2004
Allegato uno
Lo/Lo

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della Prevenzione
Direzione Generale della prevenzione
Sanitaria

Roma 4 giugno 2004

N. DG Prev. 13204/P/F1

ALLA CONFETRA
Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica
Via Panama, 62
00198 ROMA

E p.c. Al Ministero del Lavoro
Dir. Gen. Tutela delle Condizioni di
Lavoro
DIV. VII
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

Oggetto: Pronto soccorso aziendale. D.M. 388 del 15 luglio 2003.

In riferimento al quesito posto, si precisa che, in applicazione del comma 2 dell'art. 15 del D.L.vo 626/94, ove non vi provveda direttamente, il datore di lavoro designa presso l'azienda o unità produttiva uno o più dipendenti per l'attuazione dei provvedimenti in materia di pronto soccorso, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda; il D.M. 388 del 15 luglio 2003 prescrive che, in caso di attività esterne alla sede aziendale (art. 2 comma 5), se le stesse sono prestate in luogo isolato per il datore di lavoro vi è l'obbligo di fornire il pacchetto di medicazioni ed un mezzo di comunicazione idoneo per il raccordo con l'azienda, al fine di attivare rapidamente il Servizio di emergenza del S.S.N. ove necessario. Non risultano desumibili da dette norme obblighi di formazione specifica in tema di pronto soccorso per gli autisti di imprese di autotrasporto, indipendentemente se l'attività esterna di guida venga svolta da uno solo o da più conducenti.

Il Direttore dell'Ufficio II
(Dr. G. Marano)